

L'IMPOSIZIONE INDIRETTA DEI TRUST LIBERALI: LUCI E OMBRE NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Trusts e attività fiduciarie, 3 / 2019, p. 305

L'IMPOSIZIONE INDIRETTA DEI TRUST LIBERALI: LUCI E OMBRE NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

di Giuseppe Corasaniti^[*]

Con l'ordinanza n. 734/2019, la Corte di cassazione, pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie di trust avente causa liberale, supera quell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che ha sostenuto l'applicabilità *tout court* del tributo successorio in misura proporzionale al momento della costituzione del vincolo.

Tuttavia, la Suprema Corte, pur sostenendo ciò, precisa che, visti i differenti effetti che la costituzione di un trust può produrre, non è corretto sostenere, in ogni fattispecie, l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, dovendosi, per converso, verificare, caso per caso, la volontà del disponente di realizzare sin dal momento della dotazione del trust, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore del terzo beneficiario.

Pur ravvisandosi una linea di continuità con alcuni principi affermati nella giurisprudenza più recente, con l'ordinanza n. 734/2019 la Suprema Corte sembra "inaugurare" un nuovo (e più coerente) orientamento in materia di tassazione indiretta dei trust, che, tuttavia, disvela (ancora) qualche profilo di criticità.

Sommario: **Premessa - L'ambito di applicazione della (re)stituita imposta sulle successioni e donazioni - Il regime impositivo del trust, ai fini delle imposte indirette, nella prassi dell'Agenzia delle entrate - Il regime impositivo del trust liberale e del trust autodichiarato, ai fini delle imposte indirette, nella giurisprudenza di legittimità - Trust liberale, trust autodichiarato ed imposizione indiretta: la posizione espressa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 734/2019 - Osservazioni conclusive**

Premessa

L'ordinanza della Suprema Corte n. 734 del 15 gennaio 2019, resa in tema di imposizione indiretta applicabile nel caso di trusts^[1] aventi causa liberale, certifica come, ad oggi, non può dirsi assolutamente risolto il contrasto interpretativo sviluppatosi negli ultimi anni sul punto in seno alla giurisprudenza di legittimità.

E invero, il tema dell'imposizione indiretta degli atti costitutivi di vincoli di destinazione, fra i quali rientra certamente l'istituto del trust, ha rappresentato uno degli ambiti di indagine maggiormente battuti sia dall'Agenzia delle entrate sia dalla giurisprudenza di legittimità, le quali, tuttavia, non sono ancora riuscite a trovare una soluzione che sia coerente con la *ratio* e le modalità applicative che caratterizzano il tributo successorio.

In realtà, l'*arché* del dibattito è certamente individuabile nelle prime soluzioni interpretative fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, e, soprattutto, con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2018, emanate all'indomani della (re)introduzione del tributo successorio (effettuata con il D.L. n. 262/2006, conv. con modif. dalla Legge n. 286/2006), cui sono seguiti gli interventi della dottrina^[2] e della giurisprudenza di merito, che, in varie occasioni, hanno smentito in modo netto e deciso le soluzioni interpretative formulate dalla prassi.

In questa *querelle* si è inserita anche la giurisprudenza di legittimità, la quale, a partire dalle note ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015^[3], ha iniziato a fornire un inquadramento della tematica partendo, il più delle volte, da assunti corretti, per giungere poi a soluzioni interpretative totalmente disancorate da qualsivoglia dato giuridico e, talvolta, logico. Ebbene, nel solco di alcuni precedenti giurisprudenziali si innesta la recente ordinanza della Suprema Corte n. 734/2019, la quale, come già accennato, non fa altro che alimentare lo stato di "confusione" e di "incertezza" che serpeggia fra gli operatori allorché si trovino ad affrontare la tematica dell'imposizione indiretta del trust.

L'ambito di applicazione della (re)stituita imposta sulle successioni e donazioni

Come noto, nell'individuare l'oggetto dell'imposta sulle successioni e donazioni, il D.L. n. 262/2006, conv. con modif. dalla Legge n. 286/2006, ha ampliato il perimetro applicativo di tale imposta. E infatti, accanto ai trasferimenti *mortis causa* e per donazione, già presenti nella definizione del presupposto d'imposta di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 346/1990, è stata prevista l'applicazione dell'imposta *de qua* anche nel caso di trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito e nella costituzione dei vincoli di destinazione. Il presupposto del "nuovo" tributo successorio, pertanto, attualmente non può più essere individuato nel concetto di "liberalità", dovendo essere riferito al diverso concetto, più ampio, di "gratuità".

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie impositiva rappresentata dalla "costituzione di vincoli di destinazione", si concorda con l'opinione di chi ha osservato che, al riguardo, il legislatore abbia inteso riferirsi, ai fini dell'assoggettamento ad imposta, non già ad un particolare "atto", bensì agli "effetti" provocati da un determinato atto^[4]. La conseguenza che ne deriva è che, come presupposto imprescindibile ai fini dell'applicabilità della (re)introdotta imposta sulle successioni e donazioni, sia dunque necessario individuare esattamente quali siano gli "effetti giuridici" che consentano ad un atto negoziale costitutivo di un vincolo di destinazione di acquisire rilevanza ai fini della stessa.

All'indomani della (re)introduzione della citata imposta, l'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul punto con la già menzionata circolare n. 3/E, pubblicata il 22 gennaio 2008, riconducendo nella categoria degli atti costitutivi vincoli di costituzione tutti quei negozi giuridici mediante i quali alcuni beni vengono vincolati al fine di pervenire alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, con un conseguente effetto "segregativo" dei beni medesimi in quanto, per l'appunto, confluiscono in un patrimonio separato, fornendo altresì taluni esempi di atti negoziali riconducibili nel *genus* degli atti costitutivi di vincoli di destinazione^[5]. A tal riguardo, però, la stessa Amministrazione precisava altresì che fossero destinati ad assumere rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni solo quegli atti costitutivi di vincoli di destinazione nel contesto dei quali all'effetto segregativo si aggiungesse anche un ulteriore effetto traslativo. In ragione di ciò, l'Agenzia delle entrate affermava espressamente che "l'imposta [potesse] essere assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni"; al contrario, "il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, [rimanessero] a quest'ultimo intestati, non [poteva] considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta"^[6].

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in assenza di effetti traslativi gli atti costitutivi di vincoli di destinazione avrebbero dovuto essere assoggettati solo ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (*breviter*, "T.U.R."). L'Amministrazione finanziaria chiariva inoltre che, ai fini dell'assoggettamento o meno all'imposta sulle successioni e donazioni, fosse necessaria una preliminare verifica, caso per caso, con riguardo agli effetti giuridici prodotti dalla

costituzione di un vincolo di destinazione: l'imposta, infatti, avrebbe potuto essere applicata solo "in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni".

Le conclusioni raggiunte dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 3/E/2008 con riferimento al regime impositivo degli atti costitutivi di vincoli di destinazione, tuttavia, presentavano alcuni profili parzialmente non condivisibili e contraddittori, profili che si ritiene opportuno evidenziare, in ragione delle riflessioni che si intendono svolgere in seguito.

Il regime impositivo del trust, ai fini delle imposte indirette, nella prassi dell'Agenzia delle entrate

Si è già posto in evidenza che, a seguito dell'estensione dell'ambito applicativo dell'imposta in argomento ai "vincoli di destinazione" nonché, più in generale, a tutti gli atti che comportano il trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti, il perimetro di imponibilità sia stato ampliato fino a ricomprendere anche l'area della "gratuità". L'area dell'onerosità, invece, è rimasta soggetta al diverso ambito di operatività dell'imposta di registro, con la conseguenza che l'imposta sulle successioni e donazioni potrà applicarsi, logicamente, solo nel caso in cui l'attribuzione patrimoniale in cui si sostanzia un negozio traslativo di beni e/o diritti possieda il carattere della gratuità^[7].

Ebbene, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 3/E/2008 sembra aver completamente omesso di considerare tale circostanza che, al contrario, riveste un'importanza senza dubbio fondamentale.

E infatti, nel menzionare alcune fattispecie esemplificative di negozi riconducibili nel *genus* degli atti costitutivi di vincoli di destinazione, l'Amministrazione finanziaria faceva espresso riferimento ai "negozi fiduciari". In merito, sebbene con la successiva circolare n. 28/E del 27 marzo 2008 l'Agenzia delle entrate abbia provveduto a rivedere la soluzione interpretativa erroneamente indicata nel precedente documento di prassi con riferimento alla (ir)rilevanza impositiva dell'intestazione fiduciaria di titoli e partecipazioni, tuttavia ha confermato che l'imposta sulle successioni e donazioni debba comunque trovare applicazione nel caso di intestazione fiduciaria di beni immobili, in ragione dell'effetto reale di trasferimento del diritto di proprietà che caratterizza il negozio fiduciario a tal fine utilizzato (riconducibile allo schema della "fiducia romanistica" e non già a quello della "fiducia germanistica")^[8].

Ciò premesso, come si è anticipato, l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 3/E/2008 presenta alcuni profili di particolare criticità con riferimento al regime impositivo del trust, relativamente al quale l'Amministrazione è giunta a conclusioni del tutto carenti di coerenza logico-sistematica.

Anzitutto, nel citato documento di prassi si è affermato che "la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust" e che tale circostanza "troverebbe un'asserita giustificazione nella natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall'effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari".

In secondo luogo, l'Amministrazione finanziaria ha affermato che l'imposta sulle successioni e donazioni dovrebbe essere applicata "in ogni caso al trust, anche nel trust autodichiarato (...), pur in assenza di formali effetti traslativi", in tal modo inducendo a ritenere, quantomeno limitatamente all'istituto del trust, che debba sempre ritenersi integrato il presupposto dell'imposta per la sola ragione che determinati beni vengano segregati in un patrimonio separato.

Più di recente, in realtà, si segnala che, proprio con riguardo al dibattuto tema dell'inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni nel contesto del (più generale) fenomeno della separazione patrimoniale, l'Amministrazione finanziaria ha reso un interessante parere in risposta ad un quesito sottoposto dall'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI")^[9] in merito al corretto trattamento da applicare, ai fini delle imposte indirette, ai patrimoni separati costituiti a seguito delle operazioni di cartolarizzazione. In particolare, secondo l'ABI, le operazioni di costituzione dei patrimoni separati o destinati, poste in essere nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione (al pari di tutte le altre tipologie di patrimoni separati ad essi assimilabili) avrebbero dovuto essere considerate come fattispecie del tutto estranee all'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, non realizzandosi, infatti, alcun trasferimento di ricchezza.

Ebbene, l'Amministrazione finanziaria, sconfessando l'orientamento manifestato nella circolare n. 3/E/2008, ha precisato, in termini generali, che la confluenza di determinati beni all'interno di un patrimonio separato, che consegue all'apposizione di un vincolo di destinazione sugli stessi, non necessariamente comporta il trasferimento della proprietà di tali beni. Tuttavia, "le diverse modalità (traslativa e non) con cui l'effetto segregativo viene conseguito rilevano (...) ai fini dell'applicazione delle imposte indirette" e, con particolare riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, tale circostanza impone di verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione produce, al fine di escludere l'applicazione dell'imposta qualora il vincolo di destinazione sia costituito senza trasferimento di beni.

Tanto premesso, l'Agenzia ha richiamato una recente sentenza di legittimità mediante la quale la Suprema Corte^[10], soffermandosi sul disposto di cui all'art. 3, Legge n. 130/1999, ha chiarito che "per espressa disposizione di legge (L. n. 130 del 1999, art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, ad ogni effetto, rispetto a quello della S.V.P. e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Detto patrimonio, come espressamente previsto dalla Legge n. 130 del 1999, art. 1, comma 1, lett. b) è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione".

Ne consegue, afferma l'Agenzia delle entrate condividendo l'orientamento sostenuto dall'ABI, che "In tale ipotesi, la confluenza dei beni in un patrimonio separato a destinazione vincolata non comporta, dunque, il trasferimento della proprietà dei beni stessi, che rimangono nella titolarità della società veicolo e, pertanto, la costituzione del predetto vincolo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 130 del 1999, non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni".

Ebbene, la posizione "innovativa" espressa dall'Agenzia delle entrate, ove si esclude l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni nell'eventualità in cui, alla costituzione di un vincolo di destinazione su di un patrimonio non si accompagni un trasferimento di beni, deve senza dubbio essere condivisa e accolta con favore, in quanto assolutamente aderente al dettato normativo di riferimento, rispetto all'interpretazione fornita in passato sul tema.

Il regime impositivo del trust liberale e del trust autodichiarato, ai fini delle imposte indirette, nella giurisprudenza di legittimità

Dalla disamina dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 3/E/2008 con riferimento all'ambito applicativo della (re)introdotta imposta sulle successioni e donazioni relativamente all'istituto del trust, si evince come l'Amministrazione abbia affermato, come si è precedentemente messo in luce, che l'imposta sulle successioni e donazioni dovrebbe essere applicata "in ogni caso al trust, anche nel trust autodichiarato (...), pur in assenza di formali effetti traslativi", in tal modo inducendo a ritenere, quantomeno limitatamente all'istituto del trust, che debba sempre ritenersi integrato il presupposto dell'imposta per la sola ragione che determinati beni vengano segregati in un patrimonio separato.

Sebbene tale interpretazione, che non può ritenersi condivisibile, non abbia trovato conforto nella giurisprudenza di merito^[11], la Corte di cassazione, pronunciandosi con riferimento a fattispecie relative a trusts autodichiarati^[12] e a trusts liberali^[13] ha delineato un autonomo presupposto impositivo proprio degli atti di costituzione di vincoli di destinazione, differente da quello tradizionale dell'imposta sulle successioni e donazioni. Più precisamente, la Corte ha ritenuto dovuta l'imposta, non già sulla liberalità indiretta, bensì sulla

costituzione del vincolo di destinazione, affermando che "l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione (...) l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli".

In particolare, nell'opinione espressa dalla Suprema Corte, il D.L. n. 262/2006 avrebbe introdotto una "imposta nuova", ossia l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione", accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie. In altri termini, l'imposta *de qua* troverebbe applicazione a prescindere da un trasferimento di beni, da un'attribuzione liberale o gratuita e da un arricchimento patrimoniale del beneficiario che deve riceverli senza la sopportazione di alcun sacrificio patrimonialmente valutabile (appunto a titolo liberale o comunque gratuito)^[14].

Pertanto, nel pensiero della Corte, la manifestazione di capacità contributiva colpita dall'imposta sulle successioni e donazioni in presenza di un trust (ma, si ritiene, in presenza anche di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., fondi patrimoniali, patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c., nonché in caso di patrimoni separati costituiti in occasione di un'operazione di cartolarizzazione ex Legge n. 130/1999 o, più in generale, nell'ambito di qualsiasi operazione che comporti quale effetto la realizzazione di una separazione patrimoniale) dovrebbe essere identificata nella semplice realizzazione dell'effetto destinatorio.

È importante sottolineare che l'orientamento giurisprudenziale qui illustrato, peraltro immediatamente confutabile nel momento in cui si vada ad analizzare il dato squisitamente letterale dell'art. 2, commi da 47 a 54, D.L. n. 262/2006^[15], è stato oggetto di un *revirement* della Quinta Sezione della Suprema Corte con la pronuncia n. 21614 del 26 ottobre 2016^[16]. In tale occasione, i giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere in merito ad una fattispecie concernente un trust autodichiarato con riferimento al quale, in appello, si era esclusa la debenza delle imposte ipotecarie e catastali in virtù del fatto che la stessa natura di tale tipologia di trust escludesse che si fosse realizzato un qualsivoglia trasferimento di beni. Poiché l'Amministrazione finanziaria, a sostegno delle proprie pretese, richiamava l'orientamento espresso dalle ordinanze precedentemente citate, nella sentenza in oggetto la Corte ha manifestato il proprio dissenso al riguardo, affermando anzitutto che "l'imposta sulle donazioni e sulle successioni, che ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità (...) non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro". E nemmeno può essere condivisa, a giudizio della Corte, l'interpretazione letterale dell'art. 2, commi 47 e seguenti, del D.L. n. 262/2006 adottata dalle citate ordinanze, ove si ritiene che "sarebbe stata istituita un'autonoma imposta "sulla costituzione dei vincoli di destinazione (...) avente come presupposto la loro mera costituzione". Con particolare riferimento all'oggetto del giudizio, inoltre, la Suprema Corte afferma che l'istituzione di un trust autodichiarato "deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la 'segregazione' quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una 'segregazione' da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale"^[17].

A tal riguardo, non si può peraltro omettere di segnalare una recente pronuncia di legittimità, pubblicata il 18 gennaio 2018, con cui la Suprema Corte ha (implicitamente, ma in modo chiaro) inteso conformarsi al (consolidato) orientamento antecedente alla predetta sentenza n. 21614/2016.

Con riferimento alla fattispecie esaminata con la sentenza n. 975/2018, si deve anzitutto fare presente che essa aveva ad oggetto un trust stipulato in epoca anteriore rispetto alla (re)istituzione dell'imposta sulle successioni e donazioni^[18] con la conseguenza che, evidentemente, nel caso di specie non avrebbe potuto trovare applicazione la suddetta imposta: i chiarimenti forniti dalla Suprema Corte, infatti, hanno riguardato esclusivamente la corretta applicazione dell'imposta di registro dal momento che i giudici di merito avevano ritenuto assoggettabile l'atto istitutivo del trust a tale imposta nella misura proporzionale del 3%. Tale circostanza risulta peraltro evidente se si considera che la stessa Corte ha precisato che "la fattispecie in esame *ratione temporis* non è disciplinata dall'art. 2, commi 47 e 49, D.L. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 286/2006, che reintroducendo l'imposta sulle donazioni e successioni (...) assoggetta all'imposta anche la 'costituzione di vincoli di destinazione'".

In particolare, la pronuncia trae origine dall'impugnazione di una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale Lazio, con la quale era stata confermata la legittimità di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ad un atto avente ad oggetto il trasferimento di un immobile ad un trust. Più precisamente, i giudici di merito avevano osservato che nel caso di specie si era "in presenza di un trasferimento di proprietà non sottoposto ad alcun obbligo di amministrazione, corretta gestione e restituzione in un tempo fissato", con la conseguenza che mancavano "tutti gli elementi per l'individuazione di un negozio fiduciario che è proprio della nozione di trust". Pertanto, la Commissione regionale concludeva sostenendo l'applicazione all'atto di trasferimento in oggetto dell'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte prima, T.U.R.

La Suprema Corte, tuttavia, non ha ritenuto di condividere le argomentazioni sostenute dai giudici di merito, in tal modo uniformandosi all'orientamento espresso con tre sentenze pronunciate nel dicembre 2015^[19], in occasione delle quali è stato chiarito che non soltanto l'atto istitutivo di un trust, bensì anche gli apporti che vengano effettuati contestualmente alla stipulazione dell'atto ovvero successivamente, scontano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, poiché soltanto la definitiva attribuzione dei beni al beneficiario può essere considerata, nel trust, quale fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza^[20].

Più precisamente, nella pronuncia in esame, la Corte ha ritenuto censurabile la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha fondato le proprie conclusioni "sulla rilevata assenza di pattuizioni concernenti l'assunzione, da parte del trustee (...) degli obblighi di amministrazione e di ritrasferimento dei beni in questione, e dunque sulla ritenuta assenza di transitorietà del trasferimento medesimo". Nell'opinione della Suprema Corte, al contrario, sarebbe proprio la natura transitoria del trasferimento dei beni in favore del patrimonio del trustee che "indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust, ed in ragione del quale l'atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell'imposta di registro, prima mancando l'elemento fondamentale dell'attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario". Ne consegue, con tutta evidenza, che la manifestazione di capacità contributiva colpita dall'imposta non può essere identificata in un trasferimento di beni meramente "transitorio" dal momento che il presupposto di applicazione dell'imposta di registro si realizza solo all'atto dell'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario. Pertanto, ha chiarito la Corte, l'atto istitutivo del trust, soggetto a trascrizione ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (*id est*, definitivo) postula l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

In conclusione, è ragionevole ritenere che la sentenza n. 975 non abbia assunto, in realtà, portata innovativa, limitandosi ad affermare quanto già sostenuto in occasione delle pronunce nn. 25478/2015, 25479/2015 e 25480/2015 e implicitamente confermando che, qualora l'imposta sulle successioni e donazioni fosse stata applicabile al caso di specie *ratione temporis*, l'atto istitutivo del trust avrebbe certamente dovuto esservi assoggettato^[21].

Trust liberale, trust autodichiarato ed imposizione indiretta: la posizione espressa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 734/2019

Anche negli ultimi mesi la giurisprudenza di legittimità ha espresso un orientamento contraddittorio in merito al tema dell'imposizione indiretta del trust, affermando in due ordinanze quasi coeve, ossia la n. 734 del 15 gennaio 2019 e la n. 1131 del 17 gennaio 2019, principi di diritto opposti.

In realtà, la Suprema Corte si era pronunciata sul tema *de qua* anche con l'ordinanza n. 31445 del 5 dicembre 2018, la quale, tuttavia, aveva ad oggetto una fattispecie di trust "di garanzia", costruito, cioè, al solo scopo di realizzare un assetto di interessi tipicamente oneroso, e, come tale, caratterizzato, per definizione, dall'assenza di un soggetto che si arricchisce senza sopportare alcuno sforzo economico.

Tralasciando l'analisi della menzionata pronuncia resa con riferimento ad una fattispecie di trust avente causa onerosa^[22], nonché l'analisi dell'ordinanza n. 1131/2019^[23], resa, invece, con riferimento ad una fattispecie di trust "di scopo", ci si concentrerà nella disamina della soluzione interpretativa cui è pervenuto il Supremo Collegio nell'ordinanza n. 734/2019, resa con riferimento ad una fattispecie di trust avente causa liberale.

Per quanto riguarda l'ordinanza in commento, oggetto della controversia era un trust "liberale" costituito da una persona fisica mediante il trasferimento in trust di beni immobili, ove i beneficiari finali erano individuabili nei parenti sino al quarto grado.

Successivamente all'istituzione del sopradetto trust, con riferimento al quale i contribuenti avevano versato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, l'Agenzia delle entrate notificava un avviso di liquidazione con il quale intimava il pagamento dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale (oltre che delle imposte ipotecarie e catastali sempre in misura proporzionale), sostenendo la tesi secondo cui "la costituzione di beni in trust rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni".

Dopo due gradi di merito in cui il contribuente era risultato vittorioso, l'Agenzia delle entrate interponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la "nota" tesi della sussistenza del presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni nella mera costituzione del vincolo dei beni in trust, indipendentemente dalla successiva distribuzione del trust *fund* ai beneficiari.

Ebbene, la Suprema Corte conduce un ragionamento articolato che parte dalla riflessione se l'atto istitutivo del trust possa essere annoverato o meno tra gli atti onerosi, da tassarsi in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, o tra gli atti a titolo gratuito, da tassarsi in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della menzionata Tariffa. A tal riguardo, la Suprema Corte effettua una ricognizione della giurisprudenza di legittimità già pronunciata sul punto.

Secondo un orientamento giurisprudenziale^[24], difatti, il trasferimento del bene dal *disponente* al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, sicché detto atto sarebbe soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecarie e catastali. La tassazione in misura fissa, sia con riferimento all'imposta di registro che alle imposte ipotecarie e catastali, trova la propria giustificazione nella circostanza che il trasferimento dei beni al trustee, avendo natura transitoria, non esprime alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d'imposta si manifesta solo ed esclusivamente con il trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario.

In contrapposizione al menzionato orientamento - come sottolinea la Suprema Corte - se ne pone un altro^[25], secondo cui la mera creazione del vincolo di destinazione andrebbe assoggettata, per espressa previsione dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262, conv. con modif. dalla Legge n. 286/2006^[26], ad un'imposta ivi prevista, ossia l'imposta sulla costituzione del vincolo, la quale - accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali - a differenza delle imposte di successione e donazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo.

Secondo tale orientamento, l'imposta sui vincoli di destinazione asseritamente introdotta dall'art. 2, comma 47, citato, andrebbe a colpire un fenomeno patrimoniale distinto rispetto a quello investito dall'imposta sulle successioni e donazioni, un fenomeno che è rintracciabile nella manifestazione di una ricchezza e non (necessariamente) nell'arricchimento di un soggetto^[27]. Si tratterebbe, in altri termini, di un'imposta che non colpisce un negozio, bensì l'effetto giuridico di destinazione, mediante il quale si disporrebbe di, ossia si porrebbe fuori da sé (e non necessariamente in favore di altri da sé), un bene, orientandone i diritti dominicali al perseguimento degli obiettivi voluti, divenendo, dunque, irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, l'elemento dell'arricchimento del beneficiario.

Secondo questa tesi, l'atto negoziale con cui si dispone il trasferimento o l'attribuzione patrimoniale al trust esprimerebbe una definita capacità contributiva, ragguagliata all'utilità economica, che, in quanto, indirizzata ad altri, si collocherebbe al di fuori del patrimonio del disponente.

Ebbene, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito - come visto - il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni in merito all'individuazione del "momento" in cui si manifesta il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, ha, innanzitutto, considerato "troppo rigido" l'orientamento che ritiene che l'imposta proporzionale sia automaticamente collegata alla mera costituzione dei vincoli senza valutarne gli effetti.

Proseguendo nel proprio ragionamento, la Suprema Corte, dopo aver correttamente affermato che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non costituisce affatto il "momento" in cui sorge il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, dichiara di aderire - seppur con alcuni distinguo - al primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, ossia quello che ritiene rilevante, quale momento del prelievo dell'imposta sulle successioni e donazioni, il momento del trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario.

Tuttavia, precisa la Corte di cassazione, visti i differenti effetti che la costituzione di un trust può produrre, non è nemmeno corretto sostenere *tout court* l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, dovendosi, per converso, verificare, caso per caso, se già sin da subito il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo.

E infatti, in tutte le fattispecie in cui vi sia un beneficiario unico e ben individuato sin dal momento del conferimento dei beni in trust, ed il negozio costitutivo non prevede, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al disponente (c.d. trasferimento stabile), è evidente come l'operazione dimissa evidenzi una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista.

Nel caso in cui, invece, si verta in un'ipotesi di trust "autodichiarato", posto che il vincolo di destinazione non assume un rilievo autonomo ai fini della segregazione del bene, occorrerà valutare l'idoneità del predetto vincolo a determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

In conclusione, la Corte di cassazione ritiene che se il trasferimento di beni al trustee ha natura transitoria (perché, ad esempio, l'atto costitutivo prevede la possibilità del ritorno dei beni conferiti nella disponibilità del disponente) non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, in quanto il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal trustee al beneficiario. Ciò significa che, se il trust è stato costituito senza conferimento, non essendo ravvisabile l'elemento dell'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, si dovrà applicare soltanto l'imposta di registro in misura fissa.

Ciò posto, poiché nella fattispecie esaminata con l'ordinanza n. 734/2019 si aveva a riguardo ad un trust in cui il trasferimento dei beni poteva considerarsi "stabile" (da intendersi quale attribuzione definitiva ai beneficiari, non revocabile dal disponente), in quanto i beneficiari, seppur non nominativamente individuati, erano comunque individuabili (disponente e suoi parenti fino al quarto grado sulla base di una serie di eventi futuri e incerti) al momento della costituzione del trust, il Supremo Collegio ha ritenuto che il vincolo di

destinazione fosse, nel caso di specie, idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente.

Nella specie, poiché il disponente aveva voluto il reale trasferimento degli immobili al trustee, e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari, è stata condivisa dal Supremo Collegio l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale nella misura del sei per cento.

Osservazioni conclusive

Con l'ordinanza n. 734/2019 la Suprema Corte di cassazione ha effettuato un'articolata disamina delle modalità applicative del tributo successorio nei casi di trusts aventi causa liberale, distinguendo le diverse fattispecie che possono configurarsi nella prassi in base ai differenti effetti che il vincolo di destinazione è in grado di produrre.

Principiando dall'analisi dei profili di criticità che emergono esaminando l'iter motivazionale dell'ordinanza n. 734/2019, il passaggio più opinabile è certamente quello in cui la Suprema Corte afferma l'assoggettabilità ad imposta proporzionale sulle successioni e donazioni nel caso di trasferimento "stabile" di beni al trustee, come se tale accadimento sia perfettamente equiparabile ad una fattispecie di donazione indiretta dal disponente al beneficiario, senza peraltro che venga mai specificato, in maniera chiara, cosa debba intendersi per trasferimento "stabile".

Ciò non appare condivisibile in quanto, come già precisato, la mera costituzione del vincolo di destinazione non determina il sorgere di alcuna capacità contributiva tale da giustificare l'applicazione del tributo successorio, la quale, viceversa, verrà in essere solo ed esclusivamente nel momento in cui il trustee, in esecuzione del programma del trust, provvederà a distribuire il *trust fund* ai beneficiari.

Peraltro, la stessa Corte di cassazione cade in contraddizione nel momento in cui, per affermare la non assoggettabilità ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale nei casi in cui il trasferimento dei beni al trustee abbia natura transitoria, sostiene che "il trasferimento dei beni al trustee (...) non esprime alcuna capacità contributiva".

Delle due l'una: o si afferma che il trasferimento dei beni al trustee non esprime alcuna capacità contributiva ai fini dell'applicazione del tributo successorio, e, per l'effetto, si applica tale tributo solo al momento della distribuzione ai beneficiari, oppure si afferma che il trasferimento dei beni al trustee esprime una qualche forma di capacità contributiva, senza dunque distinguere fra attribuzione "stabile" e attribuzione "transitoria", e, per l'effetto, si ammette l'applicabilità immediata del tributo.

In realtà, pare opportuno sottolineare come anche nella recente ordinanza n. 1131/2019 la Suprema Corte afferma che se il trasferimento dei beni al trustee determina un effetto traslativo immediato deve applicarsi l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiario.

Il ragionamento secondo cui l'imposta sulle successioni e donazioni vada applicata in misura proporzionale al momento del conferimento dei beni in trust, quando tuttavia sia chiara la volontà di trasferimento "stabile" del patrimonio ai beneficiari (perché, ad esempio, come precisa la Suprema Corte, non si prevede alcuna clausola che contempra la possibilità del rientro dei cespiti nella sfera del disponente), seppur appare concepibile da un punto di vista logico, pare tuttavia non giuridicamente corretto, in quanto, ai fini dell'assoggettamento dell'imposta *de qua*, ciò che conta è che all'effetto "segregativo" si aggiunga un ulteriore effetto che comporti, una volta "sciolto" il vincolo, il trasferimento, stabile e definitivo, del bene "vincolato" a favore di un soggetto diverso dal disponente, senza che quest'ultimo debba sopportare alcun sacrificio patrimoniale per conseguire tale arricchimento.

Ciò detto, è doveroso altresì svolgere alcune considerazioni in merito alle ricadute applicative che possono avere le soluzioni interpretative adottate dalla esaminata giurisprudenza di legittimità.

Sul punto, difatti, la tesi secondo cui l'atto dotativo del trust andrebbe immediatamente assoggettato ad imposta proporzionale sulle successioni e donazioni non produce - a ben vedere - effetti "dirompenti" con riferimento a fattispecie di trust di famiglia, trust successori, o, più in generale, trust aventi causa liberale.

E invero, sebbene la costituzione del vincolo dei beni in trust non costituisca, da un punto di vista giuridico - sistematico, il momento in cui si manifesta propriamente la capacità contributiva che il tributo successorio intende colpire, è anche vero che, in questi specifici casi, l'individuazione dei beneficiari al momento della devoluzione consente, fin da subito, che trovino applicazione le franchigie di cui all'art. 2, comma 48, D.L. n. 262/2006.

Pertanto, in fattispecie di trust aventi causa liberale, l'applicazione del tributo al momento della costituzione del vincolo genera solo l'anticipazione di un prelievo che, in ogni caso, sarebbe poi comunque giustificato al momento della devoluzione finale ai beneficiari del trust.

In questi casi, dunque, poiché nei casi di trust aventi causa liberale (ad es. trust di famiglia) con beneficiari individuati non è in discussione il profilo afferente il successivo trasferimento di beni e diritti, l'applicazione anticipata del prelievo ha, in realtà, un effetto di vantaggio in capo al disponente, posto che, nella maggior parte dei casi, il tributo successorio non viene applicato per effetto delle elevate franchigie. In tal modo, quindi, con la sola applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale al momento dell'atto dispositivo necessario a creare il trust, i beneficiari finali avranno neutralizzato la tassazione, e pertanto le successive attribuzioni al *trust fund* saranno fiscalmente irrilevanti.

Se si considera altresì il "rischio" che nel breve-medio periodo il legislatore possa decidere di elevare le aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di ridurre l'ammontare delle franchigie attualmente previste, ben si comprende come, da un punto di vista strettamente operativo, potrebbe essere utile versare l'imposta al momento della costituzione del vincolo, giacché la distribuzione del *trust fund* ai beneficiari potrebbe anche avvenire in un futuro caratterizzato dalla vigenza di una nuova (e meno favorevole) normativa tributaria di settore.

Da ultimo, pur ammettendo la bontà della soluzione interpretativa fatta propria dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 734/2019 in merito alla correttezza dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale al momento del conferimento dei beni in trust, non si può tuttavia non nutrire qualche dubbio in merito alle modalità applicative, se in misura proporzionale o fissa, delle imposte ipotecarie e catastali dovute quando, al momento dello scioglimento del vincolo di destinazione, gli immobili saranno trasferiti ai beneficiari.

Se, infatti, si applica in questo caso un approccio di tipo "atomistico", ormai definitivamente riconosciuto, a seguito delle recenti modifiche che hanno interessato l'art. 20, D.P.R. n. 131/1986^[28], quale approccio "di sistema" nel comparto dell'imposta di registro, non va sottaciuto il rischio che l'Agenzia delle entrate, valutando ormai gli effetti giuridici del singolo atto (di trasferimento di bene immobile) soggetto a registrazione, pretenda, in linea con quanto già sostenuto nella circolare n. 3/E/2008^[29], il versamento in misura proporzionale delle imposte ipotecarie e catastali. Del resto, un ulteriore profilo che non appare chiarissimo se si giunge a condividere la soluzione interpretativa formulata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza in commento è quello afferente alle modalità di applicazione delle aliquote e delle franchigie previste nel caso di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni al momento della costituzione del vincolo.

Se, infatti, l'applicazione dell'aliquota e della relativa franchigia in relazione al grado di parentela intercorrente tra il beneficiario (individuato) e il disponente non presenta particolari criticità, lo stesso non si può dire quando, pur in presenza di un trasferimento

"stabile" dei beni al trustee, il beneficiario non sia individuabile con certezza oppure siano individuati alcuni beneficiari solo potenziali che subentreranno in caso di eventi impreveduti al beneficiario in origine individuato.

A ben vedere, si tratta di profili che la giurisprudenza di legittimità, nella speranza che si consolidi (a beneficio della certezza del diritto) l'orientamento inaugurato con le ordinanze nn. 734/2019 e 1131/2019, dovrà necessariamente approfondire per cercare di dare coerenza al sistema delle imposte indirette nel caso di costituzione di vincoli di destinazione.

Note:

[*] Prof. ordinario di Diritto tributario dell'Università degli Studi di Brescia

[1] Per una disamina approfondita dell'istituto si rinvia a M. Lupoi, *Atti istitutivi di trust*, Milano, 2017.

[2] Si veda, tra gli altri, M. Lupoi, "L'Agenzia delle entrate e i principi sulla fiscalità dei trust", in *Corr. Trib.*, 2007, pag. 2785; G. Fransoni, "Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione", in *Corr. Trib.*, 2008, pag. 648 ss.; D. Stevanato, "I 'Trusts' e la capacità economica colpita dal tributo successorio", in *Dial. trib.*, 2009, pag. 333 ss.; Id., "Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa", in *GT - Riv. giur. trib.*, 2009, pag. 534 ss.; Id., "Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli ed immobili", in *Corr. Trib.*, 2008, pag. 1639.

[3] Sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, "Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative", in *Dir. prat. trib.*, 2015, pag. 688 ss.

[4] Cfr. G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, II ed., Padova, 2008, pag. 163 ss.; D. Stevanato, *Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie*, (supra, nota 2), pag. 1640; A. Busani, "Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust", in *Corr. Trib.*, 2007, pag. 361; S. Zagà, "L'applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni", in *Dir. prat. trib.*, 2010, pag. 10839 ss.

[5] Cfr. circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 ove, in particolare, sono menzionati: i) la costituzione di un fondo patrimoniale ex artt. 167 ss. c.c.; ii) la costituzione, da parte di una società, di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, ex artt. 2447-bis c.c.; iii) la stipula di un negozio fiduciario; iv) la costituzione di un trust.

[6] Sul punto, è necessario ricordare che G. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, (supra, nota 4), pagg. 481 - 483, è stato l'unico Autore, in dottrina, a condividere la tesi dell'Agenzia delle entrate, riportata nella circolare n. 3/E/2008, di applicare l'imposta sulle successioni e donazioni al momento del trasferimento o attribuzione di elementi patrimoniali al trust. La predetta tesi trova fondamento, secondo l'illustre Autore, in tre aspetti incontestabili: i) l'effettività dell'arricchimento non si misura necessariamente con il conseguimento fisico della ricchezza novella, ma anche con l'incontrovertibilità giuridica di ottenerlo; ii) l'evoluzione dell'ordinamento positivo non solo consente, ma esige che siano tassate, anche le sole destinazioni di patrimoni ad uno scopo, cioè la predisposizione attuale e vincolante di beni per un vantaggio sicuro, ma successivo, connesso, naturalmente, con un evento traslativo futuro; iii) l'anticipazione del tributo adempie alla funzione razionale di rendere concretamente efficace e tempestivo il prelievo, che potrebbe allontanarsi insopportabilmente dall'evento storico, matrice prima della fattispecie imponibile e della connessa manifestazione di capacità contributiva. Ciò posto, il rinvio della tassazione (al momento della distribuzione del patrimonio conferito in trust ai beneficiari) sarebbe consentito - secondo l'Autore - solo condividendo l'assimilazione dell'evento imponibile ad un atto liberale sospensivamente condizionato, in senso proprio, secondo la nozione specifica e tecnica di questo caso peculiare.

[7] Sulla distinzione tra onerosità e gratuità si veda, con particolare riferimento ai trust, le motivazioni contenute nelle pronunce di seguito indicate: Cass., Sez. V, sent. 18 dicembre 2015, nn. 25478, 25479 e 25480.

[8] Sul punto, sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, "Profili impositivi dell'intestazione fiduciaria", in *Dir. prat. trib.*, 2009, pag. 727 ss.

[9] Cfr. Parere Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa, con riferimento alla Consulenza giuridica n. 954-19/2017, con commento di R. Parisotto, "Imposta sulle successioni e donazioni e costituzione di patrimoni separati", in *Strumenti finanziari e fiscalità*, n. 30/2017, pag. 31 ss.

[10] Cfr. Cass. 27 maggio 2015, n. 10885.

[11] Cfr. Comm. trib. prov. di Lodi, 8 gennaio 2009, n. 120; Comm. trib. prov. di Macerata, 26 settembre 2012, n. 207; Comm. trib. prov. di Firenze, 12 febbraio 2009, n. 30.

[12] Cfr. Cass., Sez. VI, ord. 24 febbraio 2015, n. 3735; Id., ord. 25 febbraio 2015, n. 3886.

[13] Cfr. Cass., Sez. VI, ord. 24 febbraio 2015, n. 3737; Id., ord. 18 marzo 2015, n. 5322.

[14] Sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, *Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni*, (supra, nota 3), pag. 688 ss. Sul tema si v. altresì A. Contrino, "Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione 'creata' dalla Suprema Corte: osservazioni critiche", in *Rass. trib.*, 2016, pag. 30 ss.; D. Stevanato, "La 'nuova' imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione", in *GT - Riv. giur. trib.*, 2015, pag. 397.; T. Tassani, "Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?", in questa *Rivista*, 2015, pag. 351 ss.; G. Bizzioli - M. De Nardi - R. Lupi, "Vincoli di destinazione: modalità applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?", in *Dial. trib.*, 2015, pag. 108 ss.; C. Buccico, "Problematiche fiscali per l'imposizione indiretta dei trust", in *Dir. prat. trib.*, 2016, pag. 2346 ss.

[15] La norma predetta prevede infatti, esplicitamente, l'istituzione della sola "imposta sulle successioni e donazioni", la cui applicabilità è prevista sia per "i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito", sia per la "costituzione di vincoli di destinazione". Non è plausibile, del resto, che con un unico comma il legislatore abbia inteso due diverse imposte, con distinti presupposti, e cioè l'imposta sulle successioni e donazioni e una "nuova" imposta sui vincoli di destinazione.

[16] Cfr. D. Stevanato, "Il new deal della Suprema Corte sull'imposizione indiretta del trust: giù il sipario sull'imposta sui vincoli di destinazione?", in *GT - Riv. giur. trib.*, 2017, pag. 31 ss.; T. Tassani, "Trust e imposte sui trasferimenti: il 'nuovo corso' della Corte di Cassazione", in questa *Rivista*, 2017, pag. 28 ss.

[17] Tale orientamento giurisprudenziale è stato in parte confermato dalla Suprema Corte con la sent. n. 13626 del 30 maggio 2018, secondo cui non esiste un'imposta sui vincoli di destinazione autonoma rispetto all'imposta di donazione. Ne consegue, secondo la Corte, che l'imposta di donazione si applica all'istituzione del vincolo in trust quando esso è originato mediante il trasferimento del patrimonio in trust dal disponente al trustee, mentre la stessa non trova applicazione se, nell'istituire un vincolo di trust su un dato patrimonio, esso rimane di titolarità del disponente (c.d. trust autodichiarato). Per un approfondimento si rinvia al commento di T. Tassani, "La 'terza via' interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione", in questa *Rivista*, 2018, pag. 624.

[18] Nel caso di specie, in particolare, l'atto istitutivo del trust era stato sottoposto a registrazione il 3 marzo 2003. Per un commento della pronuncia si rinvia a A. Busani, "La Cassazione prosegue nel percorso di spostare 'a valle' la tassazione del trust", in *GT - Riv. giur. trib.*, 2018, pag. 126 ss.

[19] Cfr. Cass., Sez. V, sent. 18 dicembre 2015, nn. 25478, 25479 e 25480.

[20] Come precisato dalla Suprema Corte, tuttavia, le fattispecie oggetto delle citate pronunce non rientravano nell'ambito di applicazione della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni che, come noto, ha esteso il proprio ambito di applicazione anche ai trasferimenti di beni e diritti a titolo gratuito nonché alla costituzione dei vincoli di destinazione, tra cui può essere ricompreso il trust.

[21] In accordo con quanto affermato dalle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015.

[22] Per la cui disamina si rinvia a T. Tassani, "Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte", in *Corr. Trib.*, 2019, pag. 190 ss. Sul punto, sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, "Profili tributari del contratto di affidamento fiduciario", in *Dir. prat. trib.*, 2018, pag. 541 ss. Per un'analisi di dettaglio degli elementi peculiari dei trust istituiti a sostegno di un concordato e simili, si rinvia a M. Lupoi, *Atti istitutivi di trust*, (supra, nota 1), pag. 355 ss.; G. Corasaniti, "La fiscalità dei trust liquidatori e nell'ambito di procedure concorsuali", in *Trusts e attività fiduciarie - Quaderni di Studi sul trust*, 2018, pag. 285 ss.

[23] Per il cui commento si rinvia a T. Tassani, "La fiscalità dei trust onerosi nella più recente giurisprudenza di legittimità", pubblicato *infra*, pag. 300.

[24] Cass. 17 gennaio 2018, n. 975; Id., 26 ottobre 2016, n. 21614; Id., 18 dicembre 2015, n. 25478.

[25] Orientamento espresso nelle ordinanze nn. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015.

[26] Tale imposta "nuova", secondo la Suprema Corte, riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. n. 346/1990 (in quanto compatibili: D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 50, come convertito).

[27] Come sottolinea la Suprema Corte "anche nella compravendita l'imposta di registro coinvolgerebbe la manifestazione di ricchezza delle parti, senza che occorra indagare sul se ed in quale misura esse abbiano tratto dall'operazione vantaggio economico. Mentre l'arricchimento vero e proprio potrebbe, semmai, essere inciso sotto il profilo della plusvalenza".

[28] Come modificato dalla Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).

[29] L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 3/E/2008, par. 5.1., ha sottolineato che le imposte ipotecarie e catastali rientrano fra quelle imposte che "sono tradizionalmente collegate all'intrinseca natura e agli effetti giuridici degli atti da tassare, secondo il principio dettato dall'art. 20 del TUR, il quale, sebbene enunciato in materia di imposta di registro, deve considerarsi applicabile in linea di principio anche per le altre imposte indirette".